

**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
"NOVENTA 2000"**



L'anno 2024, il giorno 04 del mese di giugno, alle ore 21, presso la sede sociale, a seguito regolare convocazione dei soci, così come previsto dallo Statuto sociale, si è riunita l'assemblea generale ordinaria dell' "Associazione Sportiva Dilettantistica o Noventa 2000".

Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi del vigente statuto sociale il sig. Beggiato Egidio che nomina segretario il sig. Rampin Enzo.

Il Presidente constatata che l'Assemblea è stata regolarmente convocata e atta a deliberare sul seguente o.d.g.:

- Adeguamento dello statuto alle previsioni normative del D.Lgs. 36/2021.

Sul primo punto all'ordine del giorno il Presidente dà lettura del nuovo statuto adeguato con la normativa vigente.

Dopo ampia discussione, l'Assemblea unanimemente approva il nuovo statuto, che viene allegato al presente verbale.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 22,30 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

Enzo Rampin

IL PRESIDENTE

Egidio Beggiato

Agenzia delle Entrate		
• DIREZIONE PROVINCIALE DI PADOVA •		
UFFICIO TERRITORIALE DI PADOVA		
Reg.	14 GIU 2024	S.3
Reg. n°	8251	
€	ESENTA	

Il Funzionario addetto (*)
Marta CLIMAN

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale Paolo Franzoso



**Statuto Associazione Sportiva Dilettantistica
"A.S.D. NOVENTA 2000"**

TITOLO I

Denominazione, sede, oggetto e durata

Articolo 1 – Denominazione e sede

1. È costituita, ai sensi e per gli effetti di quanto contenuto nel primo libro del codice civile e nel D.Lgs. 36/2021 e ss. mod., un'Associazione Sportiva Dilettantistica denominata "Noventa 2000", in breve "A.S.D. Noventa 2000" (d'ora in poi "Associazione"), con sede in via XXV Aprile n.2 in Noventa Padovana (PD), attualmente senza personalità giuridica che si riserva di chiederla con delibera di assemblea straordinaria ai sensi dell'art. 14, D.Lgs. 39/2021.
2. La variazione dell'indirizzo, purché nello stesso comune, potrà essere deliberata dall'organo di amministrazione, senza che questo costituisca modifica del presente statuto. Potranno essere istituite sedi secondarie, succursali o uffici sia amministrativi che di rappresentanza, sia in Italia che all'estero.
3. Nella denominazione, negli atti e nella corrispondenza è obbligatorio l'uso della locuzione "associazione sportiva dilettantistica", anche in acronimo A.S.D.
4. In caso di variazione dei dati indicati al comma 2 dell'art. 6, D.Lgs. 39/2021, l'Associazione sportiva dilettantistica si impegna a trasmettere alla Federazione di appartenenza, e ad eventuali altri enti affilianti una dichiarazione riguardante l'aggiornamento degli anzidetti dati nei termini e modi previsti dal comma 3 dell'art. 6, D.Lgs. 39/2021.

Articolo 2 – Oggetto

1. L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro.
2. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.
3. L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative.
4. L'Associazione, riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell'articolo 10, D.Lgs. 36/2021, esercita in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione di attività sportiva dilettantistica ai sensi dell'articolo 7.1 lettera b), D.Lgs. 36/2021, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica. Nello specifico ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche connesse alla disciplina della Pallacanestro e il Basket, e più in generale delle discipline sportive considerabili ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del Coni e del Registro delle Attività Sportive tenuto dal Dipartimento Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli associati, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della detta disciplina.
5. L'Associazione riconosce e promuove il valore delle attività sportive intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale, ivi comprese la formazione, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica nonché la partecipazione all'attività agonistica e/o ricreativa e/o ludica degli enti sportivi, quali Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate e/o Enti di Promozione Sportiva, cui risulta affiliata ed alla quale si impegna a presentare annualmente richiesta di affiliazione per le discipline sportive di riferimento secondo la normativa applicabile.
6. Per il raggiungimento dei suoi fini, l'Associazione, in via esemplificativa e non esaustiva, potrà svolgere, in proprio o in collaborazione con altri enti, organismi e associazioni, le seguenti attività, in particolare:



Emilio

Adio Zepi

- 
- ☐ lo svolgimento di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento della pratica sportiva delle stesse discipline, mediante l'organizzazione di corsi a vari livelli anche per la pratica agonistica;
 - ☐ organizzare gare, campionati, manifestazioni sportive ed ogni altra iniziativa anche a carattere culturale, sociale, artistico, utile per la propaganda e la diffusione delle medesime discipline. Tali attività potranno essere organizzate in proprio o stipulando accordi e convenzioni con Università, Enti Pubblici e Privati;
 - ☐ produrre materiale didattico;
 - ☐ svolgere attività di consulenza e supervisione;
 - ☐ svolgere attività di aggiornamento, formazione, perfezionamento e specializzazione di istruttori, insegnanti, operatori nelle discipline sportive praticate;
 - ☐ indire corsi di mantenimento e d'avviamento allo sport, all'attività motoria e al benessere psicofisico, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi;
7. Nei limiti previsti dall'articolo 9, D.Lgs. 36/2021 e della normativa di attuazione, è facoltà dell'Associazione svolgere attività secondaria e strumentale, purché strettamente connessa al fine istituzionale e nei limiti ivi indicati quali a mero titolo esemplificativo:
- ☐ gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere;
 - ☐ attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro;
 - ☐ l'acquisizione e la locazione di strutture e attrezzature idonee alla pratica delle attività sportive;
 - ☐ svolgere attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive;
 - ☐ la vendita di articoli sportivi;
 - ☐ svolgere iniziative culturali, ludiche e ricreative finalizzate a coniugare lo sport con attività legate al benessere psico-fisico, alla formazione e all'approfondimento di qualsiasi altra branca artistica e culturale in genere, anche con la partecipazione di soggetti non associati, e che includano lo sport e le discipline motorie come elementi strutturali su cui si fonda l'iniziativa. Tali iniziative potranno essere organizzate a livello locale, nazionale, europeo e internazionale;
 - ☐ pubblicare periodici o notiziari riguardanti le attività associative, nonché curare la stampa, la riproduzione e la pubblicazione di volumi, testi e circolari riconducibili alle attività che costituiscono l'oggetto associativo;
 - ☐ realizzare propri audiovisivi, fotografie, gadget ed ogni altro materiale ed oggetto necessario al perseguimento degli scopi sociali curandone la distribuzione;
8. L'Associazione potrà collaborare o anche aderire ad altri enti, sia pubblici che privati, ivi compresi enti scolastici, con finalità simili, affini o complementari con i quali siano condivisi gli scopi e gli intendimenti.
9. L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi allo statuto, alle norme e alle direttive del Coni, del C.I.F., nonché agli statuti e ai regolamenti delle federazioni sportive nazionali e/o degli enti di promozione sportiva e/o discipline sportive associate riconosciuti dal Coni, a cui vorrà affiliarsi. L'Associazione si impegna altresì a rispettare le disposizioni emanate dalle federazioni internazionali di riferimento in merito all'attività sportiva praticata. L'Associazione si impegna pertanto ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti del Coni, delle federazioni, enti di promozione sportiva o discipline sportive associate dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità sportive dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere associativo, tecnico e disciplinare attinenti alla vita della associazione sportiva.
10. L'Associazione si impegna inoltre a garantire l'attuazione ed il pieno rispetto dei provvedimenti del Coni e/o delle federazioni, enti di promozione sportiva o discipline sportive associate, e in generale di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell'articolo 16, D.Lgs. 39/2021.

Enrico

Enrico

Articolo 3 – Durata

1. L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta soltanto con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati.

TITOLO II

Della vita associativa

Articolo 4 – Domanda di ammissione

1. Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali, previa iscrizione alla stessa ed in regola con il versamento della quota associativa annuale.
2. L'ammissione a socio è altresì subordinata alla ricorrenza dei seguenti requisiti:
 - ☐ assenza di condanne penali per delitti dolosi ed in particolare di comminazione di pene che importino l'interdizione dai pubblici uffici;
 - ☐ assenza di provvedimenti disciplinari nel campo sportivo, sociale e civile in generale;
 - ☐ reale condivisione dello scopo sociale.
3. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano, fermo restando il diritto di recesso.
4. Chi intende aderire all'Associazione deve presentare domanda scritta su apposito modulo al consiglio direttivo o a un consigliere appositamente delegato dal medesimo consiglio, recante, tra l'altro, un indirizzo di posta elettronica in corso di validità a cui saranno trasmesse tutte le comunicazioni formali e la dichiarazione di condividere le finalità dell'Associazione e l'impegno a osservare statuto e regolamenti.
5. La qualifica di associato si acquisisce contestualmente alla delibera di ammissione del consiglio direttivo oppure, in caso di apposita delega conferita ad un consigliere, contestualmente alla decisione di ammissione del consigliere all'uopo delegato.
6. In ogni caso, il consiglio direttivo nei 60 giorni successivi potrà procedere alla revoca dell'ammissione del nuovo associato con delibera motivata, tempestivamente comunicata al richiedente. Avverso il rigetto l'interessato può proporre reclamo all'Assemblea generale entro e non oltre 15 giorni dalla comunicazione del diniego.
7. La deliberazione di ammissione del nuovo socio è senza indugio annotata nel libro degli associati tenuto a cura del consiglio direttivo.
8. La qualifica di associato, ben distinta da quella di "tesserato" che consegue all'atto amministrativo mediante cui il soggetto (atleta, dirigente, tecnico), per il tramite dell'Associazione, aderisce alla Federazione Sportiva Nazionale o Ente di promozione sportiva di riferimento per lo sport praticato e che non dà diritto a partecipare alla vita dell'Associazione, è personale e non è trasmissibile per nessuno motivo e titolo.
9. Le quote associative sono personali, non sono trasferibili, rivalutabili, né restituibili agli associati.
10. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenne, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale. Chi sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
11. Con la sottoscrizione della domanda di ammissione il socio accetta che i propri dati personali siano comunicati agli organismi che procedono al riconoscimento ai fini sportivi e alla relativa certificazione dell'attività sportiva dilettantistica svolta.

Articolo 5 – Diritti e doveri dei soci

Ennio Ruggi

Seppia
Seppia

1. Tutti i soci sono effettivi e hanno i medesimi diritti, senza discriminazione alcuna, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari.
2. In particolare i soci hanno:
 - ☐ Il diritto a partecipare alle attività associative;
 - ☐ il diritto di voto per l'approvazione delle modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi sociali dell'Associazione;
 - ☐ il diritto di voto per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo di esercizio annuale;
 - ☐ il diritto di candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali;
 - ☐ il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al consiglio direttivo, che stabilisce i tempi e le modalità di esercizio di tale diritto in maniera comunque tale da non renderne impossibile o eccessivamente oneroso per i soci il suo concreto esercizio.
3. Il minore esercita il diritto di partecipazione nell'Assemblea mediante il genitore, anche disgiuntamente, o il titolare della responsabilità genitoriale, ai sensi del precedente articolo 4.10.
4. Il diritto all'elettorato passivo verrà direttamente acquisito dal socio minorenni alla prima assemblea utile svoltesi dopo il raggiungimento della maggiore età.
5. I soci sono tenuti al puntuale pagamento delle quote associative e dei contributi stabiliti dal consiglio direttivo e dall'assemblea, nonché al rispetto delle norme statutarie e regolamentari dell'Associazione e delle disposizioni emanate dal consiglio direttivo.

Articolo 6 – Decadenza dei soci

1. La qualifica di socio si perde per recesso o per esclusione.
2. L'associato può in qualsiasi momento notificare al consiglio direttivo la sua volontà di recedere dall'Associazione. Il recesso ha efficacia dal trentesimo giorno successivo a quello nel quale la relativa comunicazione è ricevuta dal consiglio direttivo.
3. Gli associati decadono automaticamente dalla qualifica di associato qualora non provvedano al versamento delle quote associative annuali entro il termine stabilito annualmente dal consiglio direttivo.
4. Nel caso di gravi violazioni delle regole associative e dei principi e valori fondativi dell'Associazione l'associato può essere escluso con deliberazione motivata del consiglio direttivo, comunicata all'interessato, il quale può presentare, entro 30 giorni dalla data di comunicazione della delibera di esclusione, ricorso all'Assemblea, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva seduta.
5. Il provvedimento di esclusione rimane sospeso fino alla decisione dell'Assemblea che esaminerà l'eventuale impugnazione in contraddittorio con l'interessato.
6. La perdita per qualsiasi causa della qualifica di associato non attribuisce a quest'ultimo alcun diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati all'Associazione.

TITOLO III

Degli organi associativi

Articolo 7 – Organi sociali

1. L'ordinamento interno dell'Associazione si basa sui principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Le cariche sociali sono elettive.
2. Sono organi dell'Associazione:
 - ☐ l'Assemblea generale degli associati;
 - ☐ il Presidente;
 - ☐ il consiglio direttivo;
 - ☐ il collegio dei revisori dei conti o il revisore dei conti, qualora istituito.

Articolo 8 – Convocazione e funzionamento dell'Assemblea generale

1. L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione.
2. L'Assemblea è composta da tutti gli associati iscritti nel libro degli associati da almeno 3 mesi e in regola con il versamento delle quote associative.
3. L'Assemblea è indetta dal consiglio direttivo e convocata dal Presidente dell'Associazione o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente oppure, in subordine, dal consigliere più anziano di carica sia in sede ordinaria che straordinaria.
4. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta al consiglio direttivo da:
 - almeno la metà più 1 degli associati, in regola con il pagamento delle quote associative e non sottoposti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione, che ne propongono l'ordine del giorno;
 - almeno la metà più 1 dei componenti il consiglio direttivo.
5. L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
6. Sono ammesse le audio/video assemblee ai sensi dell'articolo 13 del presente statuto.
7. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria è convocata dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.
8. Tale comunicazione può avvenire in forma cartacea e/o informatica (es: sms, pec, e-mail, ecc) da divulgare al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.
9. L'Assemblea, quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
10. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio direttivo o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente oppure, in subordine, dal consigliere più anziano ovvero, in ultima istanza, dalla persona di volta in volta designata dagli intervenuti.
11. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
12. L'Associazione tiene, a cura del consiglio direttivo, un libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico.
13. L'Assemblea nomina un Segretario, e se necessario, uno o più scrutatori.
14. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dagli scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantire la massima diffusione.
15. Nel caso in cui l'Assemblea abbia carattere elettivo delle cariche sociali o comporti la modifica del presente statuto, una copia del verbale va inviata anche agli organismi sportivi a cui l'Associazione è affiliata.
16. L'assistenza del Segretario non è necessaria qualora il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio.
17. L'Assemblea delibera sui punti contenuti nell'ordine del giorno.
18. Proposte o mozioni di qualsiasi natura che si intendano presentare all'Assemblea devono essere scritte e sono firmate da almeno 10 soci e presentate al Presidente almeno 10 giorni prima della data fissata per l'adunanza.
19. Le mozioni urgenti e le proposte di modifica dell'ordine del giorno in merito alla successione degli argomenti da trattare possono essere presentate, anche a voce, durante i lavori dell'Assemblea e possono essere inserite nell'ordine del giorno con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Articolo 9 – Partecipazione all'Assemblea

Enzo Ricci

Roberto Caporali

1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli associati in regola con il pagamento delle quote associative e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.
2. Ogni socio ha diritto a un voto.

Articolo 10 – Assemblea ordinaria

1. L'Assemblea deve essere convocata almeno 1 volta all'anno, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo.
2. Fino al momento dell'approvazione del preventivo il consiglio direttivo è autorizzato all'esercizio provvisorio sulla base del preventivo approvato l'anno precedente, suddiviso in dodicesimi.
3. In particolare, l'Assemblea ordinaria:
 - ☐ nomina e revoca i componenti del consiglio direttivo previa definizione del loro numero;
 - ☐ approva il bilancio preventivo e consuntivo di esercizio;
 - ☐ determina gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l'attività dell'Associazione e delibera sulle proposte di adozione e modifica di eventuali regolamenti;
 - ☐ nomina e revoca, qualora previsto, i componenti dell'organo di controllo;
 - ☐ delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - ☐ delibera sul diniego di ammissione del socio o sulle determinate di esclusione eventualmente impugnate;
 - ☐ individua le attività diverse da quelle di interesse generale che, nei limiti consentiti dalla legge, possono essere svolte dall'Associazione;
 - ☐ delibera in merito l'approvazione dei regolamenti sociali ivi compresi i modelli organizzativi di cui al comma 2, articolo 16, D.Lgs. 36/2021;
 - ☐ delibera sull'ordine del giorno, mozioni e ogni altra materia a essa riservata dalla legge o dal presente statuto;
 - ☐ delibera sulla elezione del consiglio direttivo decaduto.

Articolo 11 – Assemblea straordinaria

1. L'assemblea straordinaria delibera:
 - ☐ sull'approvazione e sulle proposte di modifica dello statuto;
 - ☐ sulla trasformazione, anche ai sensi dell'articolo 27 e 28 dello statuto, la fusione e lo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio;
 - ☐ sui diritti reali immobiliari;
 - ☐ sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno attinenti atti di straordinaria amministrazione.

Articolo 12 – Validità assembleare

1. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto della maggioranza dei presenti.
2. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti 3/4 degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Trascorsa almeno 1 ora dalla prima convocazione sia l'Assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria sono validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Enrico Ruggi

Roberto Baffari

4. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati ai sensi dell'articolo 21, cod. civ.
5. La modalità di votazione normalmente adottata è quella per alzata di mano, a meno che l'Assemblea non deliberi in materia di persone o di elezioni alle cariche associative, nel qual caso verrà adottato il sistema della votazione a scrutinio segreto, o altro all'uopo indicato dall'Assemblea medesima.
6. Nel caso in cui il sistema utilizzato sia quello a scrutinio segreto, il Presidente dell'Assemblea nomina due tra i soci presenti in qualità di scrutatori.

Articolo 13 – Audio/video Assemblee

1. È possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, con interventi dislocati in più luoghi, audio/video collegati, e ciò alle condizioni previste dalla legge, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali.
2. In tutti i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.
3. È in ogni caso necessario che:
 - ☐ comunque debbano essere presenti nel medesimo luogo il Presidente e il Segretario della riunione;
 - ☐ vi sia la possibilità, per il Presidente, di identificare i partecipanti, di regolare lo svolgimento assembleare e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
 - ☐ venga garantita la possibilità di tenere il verbale completo della riunione;
 - ☐ venga garantita la discussione in tempo reale delle questioni, lo scambio di opinioni, la possibilità di intervento e la possibilità di visionare i documenti, da depositarsi presso la sede nei giorni precedenti l'adunanza;
 - ☐ sia garantita la possibilità di partecipare alle votazioni;
 - ☐ sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti;
 - ☐ vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio collegati o audio-video collegati – a cura della società – nei quali gli intervenienti possono affluire.
4. In presenza dei suddetti presupposti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.
5. In caso di Assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi audio collegati o audio-video collegati, per lo svolgimento delle proprie funzioni, il Presidente dell'Assemblea può farsi coadiuvare da uno o più assistenti presenti in ciascuno dei luoghi audio collegati o audio-video collegati. Analoga facoltà è in capo al soggetto verbalizzante per lo svolgimento delle proprie funzioni.
6. In ogni caso non è consentito lo svolgimento della riunione con mezzi sopraindicati nel caso di votazioni sulle persone, in quanto non è previsto il voto palese.

Articolo 14 – Il consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è l'organo responsabile della gestione dell'Associazione e cura collegialmente l'esercizio dell'attività associativa.
2. Il consiglio direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 11 membri eletti dall'Assemblea, ivi compreso il Presidente. Esso prevede le seguenti cariche: il Presidente, il Vice-presidente, il Segretario, il Tesoriere e fissa le mansioni eventuali degli altri consiglieri in ordine all'attività svolta dall'Associazione per il conseguimento dei propri fini istituzionali.
3. Il consiglio direttivo, nel proprio ambito elegge il Presidente, il Vice-presidente, il Segretario e il Tesoriere; queste 2 ultime cariche possono essere ricoperte anche dalla stessa persona.
4. I consiglieri eletti devono riunirsi entro 15 giorni dalla avvenuta Assemblea elettiva su convocazione del Presidente uscente o, in caso di mancata convocazione da parte dello

Enzo Paoletti

Stefano Bazzani

stesso, su richiesta scritta della maggioranza del consiglio direttivo uscente.

5. È fatto divieto agli amministratori dell'Associazione di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva nazionale, disciplina sportiva associata o ente di promozione sportiva riconosciuti dal Coni.
6. Il consiglio direttivo dura in carica 3 anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
7. La rappresentanza legale dell'Associazione spetta istituzionalmente al presidente del consiglio direttivo, che cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del consiglio direttivo, e, per i compiti specifici, agli altri consiglieri designati dal consiglio direttivo sulla base di apposita deliberazione.
8. Il consiglio direttivo potrà aver luogo altresì "da remoto" ai sensi del precedente articolo 13 dello statuto.
9. Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti, e le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti.
10. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
11. Il consiglio direttivo tiene, a sua cura, un libro delle proprie adunanze e deliberazioni.
12. Le deliberazioni del consiglio direttivo devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario.
13. Il verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Articolo 15 – Dimissioni e cause di decadenza del Consiglio Direttivo e del Presidente

1. Il consiglio direttivo decade:
 - ☐ per dimissioni contemporanee della metà più 1 dei suoi componenti;
 - ☐ per dimissioni o impedimento definitivo del Presidente;
 - ☐ per contemporanea vacanza, per qualsivoglia causa, della metà più 1 dei suoi componenti;
 - ☐ per mancata approvazione del bilancio consuntivo di esercizio da parte dell'Assemblea.
2. In queste ipotesi il Presidente del consiglio direttivo o, in caso di suo impedimento o vacanza, il Vice-presidente oppure, in subordine, il consigliere più anziano, dovrà provvedere entro 60 giorni alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 30 giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.
3. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla ordinaria amministrazione, le funzioni saranno svolte dal Presidente in regime di *prorogatio*.
4. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare contestualmente tanti consiglieri che non superino la metà del consiglio direttivo, si procederà alla mera integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato non eletto nella votazione alla carica di consigliere. In assenza il consiglio proseguirà in numero ridotto fino alla prima assemblea utile che provvederà alle votazioni per reintegrare i membri vacanti.
5. Oltre che nei casi di decadenza del consiglio direttivo il Presidente decade:
 - ☐ per dimissioni;
 - ☐ per vacanza, a qualsivoglia causa dovuta.
6. In queste ultime ipotesi, il Vice-presidente o, in subordine, il consigliere più anziano, dovrà entro 60 giorni provvedere alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 30 giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla ordinaria amministrazione, le funzioni saranno svolte dal Vice-presidente o dal consigliere più anziano in regime di *prorogatio*.

Articolo 16 – Convocazione del consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo si riunisce ordinariamente senza formalità almeno 1 volta l'anno su iniziativa del Presidente e straordinariamente quando la maggioranza dei consiglieri ne

Enzo Bongi

Spedio Copia

chiedono la convocazione.

Articolo 17 – Compiti del consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria dell'Associazione. A esso competono in particolare:
 - ☐ la redazione annuale e la presentazione in Assemblea, del bilancio consuntivo dell'attività svolta nel corso dell'anno solare precedente e di quello preventivo;
 - ☐ indire le assemblee ordinarie dei soci da convocarsi almeno 1 volta all'anno, nonché le assemblee straordinarie anche nel rispetto del presente statuto;
 - ☐ determinare l'importo delle quote associative;
 - ☐ assumere le decisioni inerenti spese ordinarie di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell'Associazione;
 - ☐ assumere le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente, dei collaboratori e dei professionisti, nonché di eventuali volontari;
 - ☐ l'elaborazione di proposte di modifica dello statuto, o di emanazione e modifica dei regolamenti sociali;
 - ☐ la facoltà di nominare tra gli associati, soggetti esterni all'ambito consigliare, delegati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal consiglio direttivo stesso;
 - ☐ redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati;
 - ☐ adottare provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci, i quali potranno impugnarli dinanzi all'Assemblea;
 - ☐ delibera sulle domande di ammissione degli associati o su eventuali cause di esclusione;
 - ☐ nomina il responsabile della protezione dei minori di cui all'articolo 33, comma 6, D.Lgs. 36/2021;
 - ☐ qualsiasi altra funzione espressamente prevista nel presente statuto o che non sia espressamente attribuita agli altri organi.

Articolo 18 – Il Presidente

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo con la maggioranza dei voti dei presenti.
2. Dura in carica 3 anni ed è rieleggibile.
3. Egli presiede l'Assemblea e il consiglio direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sulla corretta esecuzione delle delibere di tutti gli organi sociali dei quali controlla il funzionamento e il rispetto della competenza.
4. Ha la rappresentanza legale dell'Associazione.

Articolo 19 – Il Vicepresidente

1. Il Vicepresidente viene eletto nel proprio ambito dal consiglio direttivo a maggioranza dei presenti/rappresentati e sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo e in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato.

Articolo 20 – Il Segretario e il Tesoriere

1. Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona.
2. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente.
3. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.

4. Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la trascrizione nei relativi libri e registri; dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del consiglio direttivo, segue le procedure di tesseramento dei soci e attende alla corrispondenza.
5. Al Tesoriere spetta provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal consiglio direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a incassare e liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il pagamento.
6. Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del consiglio direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari.
7. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Articolo 21 – Organo di revisione (ove previsto)

1. L'organo di revisione può essere eletto dall'Assemblea. Può essere sia monocratico che collegiale, e resta in carica 3 anni.
2. Controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza, il bilancio, le scritture contabili e vigila sul rispetto dello statuto.
3. Partecipa alle riunioni del consiglio direttivo e alle assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.
4. Tale organo si riunisce ogni 90 giorni per le dovute verifiche contabili e amministrative, nonché qualora opportuno, previa convocazione del Presidente.
5. Le adunanze e le decisioni devono essere riportate in un apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti presenti.
6. Per quanto compatibile con il presente statuto si applicano le norme di cui agli articoli 2397 e ss., cod. civ.

TITOLO IV

Patrimonio e scritture contabili

Articolo 22 – Il rendiconto economico

1. La redazione e la regolare tenuta del rendiconto economico-finanziario è obbligatoria.
2. Il consiglio direttivo redige il rendiconto dell'Associazione, sia preventivo sia consuntivo, da sottoporre all'approvazione assembleare.
3. Il rendiconto consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'Associazione.
4. Deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. In occasione della convocazione dell'Assemblea ordinaria, che riporta all'ordine del giorno l'approvazione, deve essere messa a disposizione di tutti gli associati copia del bilancio rendiconto stesso.
5. L'intero consiglio direttivo, compreso il Presidente, decade in caso di mancata approvazione del rendiconto da parte dell'Assemblea. In questo caso troverà applicazione quanto disposto dall'articolo 15, comma 2.

Articolo 23 – Anno sociale

1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° luglio e terminano il 30 giugno di ciascun anno.



Enzo Rinaldi

Guido Goffi

Articolo 24 – Il patrimonio e divieto di distribuzione degli utili

1. Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:
 - ☐ dai beni mobili/immobili di proprietà dell'Associazione nonché acquisiti mediante lasciti o donazioni;
 - ☐ contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti sia pubblici che privati;
 - ☐ eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
2. I mezzi finanziari dell'Associazione sono costituiti dalle quote associative annuali ed eventuali contributi determinati dal consiglio direttivo, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'associazione e da eventuali proventi di natura commerciale.
3. L'Associazione destina eventuali utili e avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio.
4. È sempre vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

TITOLO V

Disposizioni finali

Articolo 25 – Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 12.4 del presente Statuto, con esclusione delle deleghe.
2. Così pure la richiesta dell'Assemblea straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 2/3 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.
3. Il patrimonio residuo in caso di scioglimento è devoluto a fini sportivi ai sensi dell'articolo 7.1, lettera h), D.Lgs. 36/2021 e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 148, co. 8, lett. b) del TUIR.

Articolo 26 – Clausola compromissoria

1. Nelle controversie in materia sportiva troveranno applicazione le norme sulla clausola compromissoria e sul collegio arbitrale previste dai vigenti regolamenti della Federazione o ente di promozione sportiva di appartenenza.

Articolo 27 – Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del D.Lgs. 36/21, e in subordine le norme dello statuto e dei regolamenti dell'Organismo cui l'Associazione aderisce e quelle degli artt. 36 e ss. del Codice Civile e le Leggi speciali in materia.
2. È integralmente recepita ed approvata ogni modifica e/o integrazione che i competenti organi statali o sportivi apportino in futuro ai loro Statuti ed ai Regolamenti.
3. Il presente Statuto sostituisce o annulla ogni altro precedente statuto dell'Associazione nonché ogni altra norma regolamentare della Associazione in contrasto con esso.

Euro Runga 1
Spedio Officiato